

Legge regionale 19 dicembre 1986 , n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 2

Per le convenzioni di cui all' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, che risultino già stipulate alla data dell' entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede alla loro trascrizione nei registri immobiliari a spese dei proprietari interessati.